



DETERMINAZIONE

Numero 5 del 16 febbraio 2026

Oggetto: del servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 81 del 2008 (CIG BA68B0599D). **Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36 del 2023**

IL DIRETTORE

Visto l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.lgs 81 del 2008 *“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferiti, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 176, comma 1, lett. a) del D.lgs 81 del 2008 *“I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi”*;

Richiamato il D.lgs 81 del 2008 in merito alla disciplina della sorveglianza sanitaria, in particolare gli artt. 25 e 41 del D.lgs 81 del 2008;

Dato atto che l'Ente si trova nella necessità di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria, ivi compreso lo svolgimento delle visite oftalmologiche, nei confronti dei propri dipendenti;

Dato atto che in data 9 febbraio 2026 è pervenuta l'offerta economica della Dott.ssa Anna Chiara Serio per il servizio di sorveglianza sanitaria, ivi compreso lo svolgimento delle visite oftalmologiche;

Dato atto che la suddetta professionista ha formulato il seguente preventivo (**doc. a**):

- € 70,00 per lo svolgimento della visita medica per videoterminalista;
- € 160,00 per l'adempimento degli obblighi di cui al D.lgs 81/2008, quali: sopralluogo, relazione annuale con comunicazione risultati anonimi collettivi, partecipazione alla valutazione dei rischi, redazione protocollo sanitario,



- comunicazione dati all'INAIL tramite Allegato 3B e quant'altro previsto dalla vigente normativa;

Visto il *curriculum* professionale del Dott.ssa Anna Chiara Serio, dal quale si evince una lunga e consolidata esperienza nello svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria;

Dato atto che la Dott.ssa Serio è iscritta nell'Elenco Nazionale dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute e liberamente consultabile dal sito www.salute.gov.it;

Tenuto conto che la professionista è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, avendo già svolto per questa S.A. servizi analoghi;

Visto l'art. 49 c. 6 del Dlgs 36/2023 che consente alle stazioni appaltanti di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Dato atto che l'Ente ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale coerentemente con quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

DETERMINA



di affidare alla **Dott.ssa Anna Chiara Serio** (C.F. SRENCH83C46B602A e P.IVA 01338660523) – PEC annachiara.serio.dynd@si.omceo.it, il servizio di sorveglianza sanitaria, ivi compreso lo svolgimento delle visite oftalmologiche, secondo quanto disposto dal D.lgs n.81 del 2008, nonché secondo quanto previsto nel presente provvedimento e nel preventivo trasmesso (**doc. a**);

di stabilire che il valore stimato ed indicativo del presente affidamento è pari ad € 800,00, oltre accessori, da remunerare “*a misura*”, secondo quanto di seguito previsto:

- € 70,00/vista per videoterminalista, per lo svolgimento della visita medica;
- € 160,00/anno, per l’adempimento annuale degli obblighi di cui al D.lgs 81/2008, quali: sopralluogo, relazione annuale con comunicazione risultati anonimi collettivi, partecipazione alla valutazione dei rischi, redazione protocollo sanitario, comunicazione dati all’INAIL tramite Allegato 3B e quant’altro previsto dalla vigente normativa;

di stabilire che il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato;

di stabilire che il presente affidamento avrà **durata triennale**, a far data **dal 20 marzo 2026 fino al 19 marzo 2029**;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 36 del 2023, a mente del quale “In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata”;

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l’assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;



di stabilire che tanto l'ente, quanto l'affidatario del servizio potranno recedere in qualunque momento, con preavviso di venti giorni da darsi a mezzo PEC, senza che da ciò possa derivare ai suddetti soggetti titolo ad indennizzo o risarcimento delle spese;

di pubblicare il *curriculum* della Professionista sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33 del 2013

di dare atto che l'ente, secondo quanto prescritto dall'art. 28 del D.lgs 36 del 2023 in materia di trasparenza, assicura il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante la pubblicazione del collegamento ipertestuale sul sito alla suddetta banca dati.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Riccardo Sansoni